

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina;

letto il ricorso ex art. 14 ter della legge 3/2012 presentato da [REDACTED];

ritenuta la propria competenza ex art. 9 comma I richiamato dall'art. 14 ter legge 3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 ter, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata redatta dall'organismo di composizione della crisi la quale si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

verificato che non sussistono atti in frode ai creditori;

ritenuto di non accogliere l'istanza della ricorrente di continuare ad occupare l'immobile ove ella risiede, considerato che tale occupazione è ammissibile solo in presenza di gravi e specifiche ragioni, neppure dedotte e rilevata l'incompatibilità di tale stato di fatto con le esigenze della procedura di liquidazione essendo di notoria evidenza che l'occupazione dell'immobile, unico cespite messo a disposizione dei debitori, rappresenta un impedimento alla esitazione dello stesso;

dichiara

- 1) aperta la procedura di liquidazione e nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 l'Avv. [REDACTED];

dispone

- 2) che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, compresa la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Pordenone RGE n. [REDACTED], né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) la pubblicazione della domanda e del presente decreto la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito www.fallimentipordenone.com, sezione composizione crisi, link "mostra tutte",
- 4) esclude dalla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 l'importo mensile di euro 900,00 percepito dalla ricorrente a titolo di stipendio;
- 5) la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;



ordina

6) la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ;

rigetta

l'istanza di non rilasciare l'immobile di cui al ricorso.

Si comunichi anche all'Avv. [REDACTED]

Pordenone , 28 febbraio 2018

Il Giudice

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina

